



CITTA' DI POMEZIA

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEI CENTRI SOCIALI ANZIANI

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL 17.03.2022

ART. 1 – PRINCIPI GENERALI

1. Il Centro Sociale per gli Anziani è disciplinato dal presente Regolamento, adottato in conformità a quanto disposto dalle "*Linee Guida Regionali per i centri anziani del Lazio*", approvate con deliberazione di Giunta Regionale del 2 agosto 2021, n. 568.

2. Il Centro anziani si ispira ai principi della partecipazione, dell'indipendenza, dell'autorealizzazione e della tutela della dignità degli anziani.

ART. 2 – FINALITA'

1. Il Centro anziani è una struttura polivalente di aggregazione e di propulsione della vita sociale, culturale e ricreativa delle persone anziane, ne promuove la presenza attiva nel territorio, la valorizzazione delle capacità, delle funzioni motorie, cognitive e creative e lo scambio intergenerazionale, aiutando l'anziano ad orientarsi ed informarsi sui servizi sociali e sanitari promossi dal sistema integrato.

Art. 3 - NATURA DEL SERVIZIO

1. Il Centro anziani è un servizio pubblico locale, la cui gestione è affidata dal Comune ad una Associazione di Promozione Sociale, che ne abbia le caratteristiche e rispetti i requisiti fissati dalle normative vigenti in materia, in conformità agli indirizzi espressi dalle Linee Guida regionali.

2. Il Comune rimane titolare, ad ogni effetto di legge, del servizio pubblico locale "Centro anziani", mentre la gestione del centro viene assegnata, tramite convenzione e nei limiti di questa, ad una Associazione di Promozione Sociale che ne abbia le caratteristiche e rispetti i requisiti fissati dalle Linee Guida.

ART. 4 – ATTIVITA'

1. I Centri anziani, nell'ambito della loro piena autonomia di programmazione e di gestione, e nel rispetto dell'individualità dell'anziano, promuovono in generale le seguenti attività:

- si ispirano ai principi della partecipazione, dell'indipendenza, della autorealizzazione e della tutela della dignità degli anziani;
- sono incentrate in generale all'aggregazione e propulsione della vita sociale, culturale e ricreativa delle persone anziane, in una prospettiva di invecchiamento attivo, di piena inclusione della persona nel proprio contesto relazionale, e di prevenzione della non autosufficienza;

- promuovono la presenza attiva della persona anziana nel territorio, valorizzazione delle sue capacità, il mantenimento delle funzioni motorie, cognitive e creative e lo scambio intergenerazionale, aiutando l'anziano ad orientarsi ed informarsi sui servizi sociali e sanitari promossi dal sistema integrato.

2. Il Centro anziani svolge a favore dei propri soci, in particolare:

- a) attività ricreativo-culturali;
- b) promozione dell'attività di volontariato, in collaborazione con gli enti locali e con organismi di volontariato, anche ai fini della vigilanza scolastica e della tutela del verde pubblico;
- c) attività ludico-motorie, anche attraverso l'organizzazione di corsi presso il centro o presso altri luoghi;
- d) attività di scambio culturale e intergenerazionale;
- e) attività formative e informative sui servizi sociali e sanitari promossi dal sistema integrato;
- f) attività di rilevanza sociale e di apertura al territorio.

Attraverso queste attività i centri anziani valorizzano al meglio la funzione aggregativa, ma anche la persona anziana come cittadino attivo e realizzano, tra le altre, attività di volontariato di prossimità, di iniziativa civica, di formazione e di prevenzione della non autosufficienza.

5. Le attività potranno prevedere, tra gli altri, i seguenti interventi:

- a) l'incontro intergenerazionale con le scuole e l'apertura ad altre realtà del territorio attraverso il coinvolgimento delle sensibilità umane favorendo il miglioramento qualitativo dello scambio esperienziale e culturale;
- b) interventi atti a contrastare i fattori discriminanti che possono diventare causa di emarginazione e isolamento della persona anziana e che ne favoriscano l'inclusione sociale;
- c) il recupero psico-fisico, anche attraverso attività ludico-motorie, affinché la persona anziana mantenga l'autosufficienza, con conseguente miglioramento della qualità della vita;
- d) l'apprendimento dell'utilizzo delle tecnologie informatiche;
- e) informazione e orientamento inerenti ai servizi sociali e sanitari offerti sul territorio, e modalità per entrare in contatto con le pubbliche amministrazioni erogatrici dei servizi, con conseguente incremento della capacità di accesso ai servizi stessi (enti locali, ASL, etc.)
- f) corsi informativi sulle problematiche sanitarie e sociali connesse con la terza età, o su altri argomenti di interesse dei soci;
- g) interventi finalizzati alla prevenzione e tutela della salute degli anziani, in collaborazione con le Aziende Sanitarie del Lazio;
- h) attività ricreativo-culturali in favore della popolazione anziana quali organizzazione di feste, soggiorni estivi/invernali, viaggi;

- i) organizzazione di riunioni conviviali quali occasioni di socialità svolte sia all'interno, sia all'esterno dei Centri;
- j) promozione di attività lavorative ed artigianali, utilizzando l'esperienza di artigiani anziani, e di attività rivolte alla cura degli orti urbani.

ART. 5 - UTENTI DEL CENTRO

1. Gli utenti sono fruitori del servizio e soci a tutti gli effetti, responsabili e parti attive nella programmazione delle attività e nella scelta degli interventi, in stretto collegamento con il servizio sociale del Comune e in integrazione con i servizi territoriali.
2. Al fine di valorizzare la funzione inclusiva del Centro, possono partecipare alla sua gestione e alle sue attività tutti i soggetti a vari titolo interessati e coinvolti. Inoltre, al fine di favorire i rapporti intergenerazionali, in coerenza con l'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, non vengono posti limiti d'età per associarsi ad una APS che ha in carico la gestione di un centro anziani.

ART. 6 - ISTITUZIONE DEI CENTRI ANZIANI

1. Il Servizio Centro Sociale Anziani può essere articolato in uno o più sedi, e viene istituito dal Comune di Pomezia, sulla base della valutazione del bisogno sociale del territorio, con riferimento alla struttura demografica della popolazione, alla dimensione del territorio e alla sua articolazione abitativa, alla condizione sociale, culturale, economica della popolazione anziana.
2. Il Centro è istituito con deliberazione di Giunta Comunale, che:
 - a. esplicita e motiva il bisogno della sua istituzione, per l'intero territorio comunale o uno specifico segmento territoriale (frazione, quartiere, ecc.);
 - b. individua il locale/immobile da destinare ed adibire a centro anziani, stimandone adeguati la dimensione, l'articolazione degli spazi e le condizioni di uso;
 - b) autorizza il centro al funzionamento con provvedimento amministrativo, previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla DGR n. 1304/2004 e s.m.i.

ART. 7 - INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO GESTORE

1. La gestione del Centro anziani è affidata ad una Associazione di promozione sociale (di seguito APS), attraverso la stipula di una convenzione e dopo averne verificato i requisiti oggettivi e soggettivi, ai sensi del presente Regolamento e dell'articolo 28 della Legge regionale n. 11/2016, che al comma 3, prevede che "*gli utenti del centro anziani sono fruitori del servizio e soci a tutti gli effetti [...]*".

2.L'Associazione di promozione sociale, soggetto sottoposto alla normativa contenuta nel Decreto Legislativo 117 del 3 luglio 2017 (Codice del terzo settore), ha natura associativa e garantisce la partecipazione degli anziani e la democrazia interna, l'assenza dello scopo di lucro che presuppone il perseguimento dell'interesse generale della comunità, in conformità con le previsioni del Codice del Terzo Settore e può assumere la gestione di servizi e convenzionarsi con il Comune titolare del servizio.

3.I requisiti obbligatori che le Associazioni dovranno possedere sono riportati nello Schema di Statuto della APS, approvato dalle Linee guida regionali. In ogni caso lo Statuto dell'APS dovrà essere conforme a quanto previsto dal Codice del Terzo Settore, ai fini dell'iscrizione al registro nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale, ed in particolare:

- a) dovranno richiamare l'esercizio delle attività di cui all'articolo 5, lettera i) del decreto legislativo del 3 luglio 2017, n. 117;
- b) dovranno prevedere gli organi previsti dalle linee guida regionali in coerenza con quanto la legge prevede in base alle dimensioni o ad altri requisiti specifici;
- c) Dovranno prevedere il rispetto degli adempimenti relativi alla formazione del bilancio e ad ogni altro obbligo informativo.

4. L'affidamento della gestione del centro alla APS, da parte del Comune, può avvenire in modo diretto, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 118 della Costituzione, che prevede che *"Stato, Regioni, Province, Città Metropolitane e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio della sussidiarietà"*, e con le seguenti modalità:

- a) laddove il Comune rilevi l'esistenza di un gruppo di persone anziane del territorio che manifestino l'intenzione di organizzarsi per la gestione di un Centro, associandosi in APS, e qualora questa intenzione incontri l'interesse pubblico legato alla programmazione comunale (esistenza di un fabbisogno, disponibilità delle risorse tecniche logistiche e finanziarie necessarie alla sua istituzione) allora il Comune ne può affidare la gestione tramite la stipula di una specifica convenzione.
- b) l'istituzione di un nuova sede avviene, di norma, su istanza esplicita di un gruppo di persone anziane, già costituite in APS o che manifestino l'intenzione di farlo.

5. In tutti i casi, incluso l'affidamento diretto, ai fini dell'individuazione del soggetto gestore, saranno fissati principi inderogabili da rispettare in tutto il processo di individuazione e affidamento.

ART. 8 - PRINCIPIO DI UNICITÀ TERRITORIALE

1. La APS individuata deve garantire i seguenti due requisiti, da riportare nello Statuto:
 - a. Oggetto esclusivo o prevalente come Centro anziani. Lo statuto potrà riportare anche la declinazione di attività e interventi del Centro, ma dovrà risultare che la gestione di un centro anziani sia l'attività esclusiva o prevalente della Associazione. Il concetto di prevalenza deve essere inteso nella previsione di attività che, pur finalizzate allo sviluppo del centro anziani stesso, possano essere declinate in collaborazioni con il territorio, quali la realizzazione di progetti di volontariato o per l'invecchiamento attivo.
 - b. Per garantire l'effettiva territorialità del centro, oltre il 70% dei soci della APS devono essere residenti nel territorio individuato dal Comune come di riferimento per il servizio (quartiere, frazione, o intero Comune). Questa seconda previsione serve ad evitare che ci siano associazioni che si propongano per la gestione di centri anziani senza garantire il radicamento territoriale, condizione fondamentale per il funzionamento del Centro. Il Comune, nella delibera istitutiva del Centro, delimita in modo motivato il territorio di riferimento del centro istituendo.
 - c. Ci si può iscrivere a più APS.

ART.9 - PREVISIONI STATUTARIE OBBLIGATORIE DELLE ASSOCIAZIONI DI GESTIONE

1. Le APS ispirano la propria gestione ai principi della trasparenza, della partecipazione e della democrazia interna.
2. Gli Statuti devono prevedere obbligatoriamente le seguenti clausole:
 - a. Non vengono posti limiti d'età per associarsi ad una APS che ha in carico la gestione di un centro anziani;
 - b. L'APS è dotata dei seguenti organi obbligatori:
 - b.1 Assemblea dei soci;
 - b.2 Consiglio direttivo (con numero di componenti proporzionato alle dimensioni);
 - b.3 Un presidente, eletto dall'assemblea direttamente, che non potrà rimanere in carica per oltre due mandati consecutivi;
 - b.4 Un Vicepresidente eletto dal Consiglio direttivo tra i suoi componenti;
 - b.5 Un segretario amministrativo e un tesoriere, eletti dal Consiglio direttivo tra i suoi componenti.
Nei centri di piccole dimensioni le due funzioni possono essere assunte dallo stesso consigliere;
 - b.6 Un organo di controllo, monocratico o collegiale, individuato ai sensi dell'articolo 30 del Dlgs n. 117/2017, e con i compiti individuati dallo stesso articolo;

3. Qualora ne ricorrano i presupposti di cui all'articolo 31 del Dlgs 117/2017, la APS dovrà nominare anche un revisore legale dei conti.

4. La quota associativa della APS è determinata dall'assemblea con le normali procedure previste dallo statuto. L'entità della quota associativa è stabilita in modo da non pregiudicare la libertà associativa delle persone anziane, in funzione delle dimensioni del centro, e delle attività programmate. Il Comune nella convenzione raccomanda alle APS di fissare una quota associativa che tenga conto delle attività da esse svolte.

5. L'APS adotta obbligatoriamente un regolamento interno approvato dall'assemblea con maggioranza qualificata, che dovrà prevedere almeno:

- a. Modalità di elezione degli organi;
- b. Rispetto della parità di genere nel direttivo;
- c. Criteri eventuali di rotazione dei consiglieri del direttivo;
- d. Funzionamento dell'assemblea, diritto di proposta e di iniziativa dei soci;
- e. Provvedimenti d'urgenza e loro ratifica, ecc.;
- f. Modalità di relazione del Centro con le altre forze della società civile del territorio, con le nuove generazioni, con le OO. SS di settore.

ART. 10 - IMPEGNO DEL COMUNE

1. Il Comune sostiene il centro anziani:

- a) Garantendo la messa a disposizione di un immobile congruo per dimensioni, a norma e senza oneri di locazione per l'Associazione. Il Comune provvede all'autorizzazione al funzionamento del Centro con proprio atto prima di stipulare la convenzione per la gestione;
- b) Assicurando le manutenzioni ordinarie e il pagamento delle utenze dei locali del centro;
- c) Riconoscendo un contributo annuale per sostenere almeno le spese obbligatorie minime per il suo funzionamento e, secondo le disponibilità, sostenere anche parte delle attività del centro.

2. Il rapporto tra Comune e APS è regolato da una convenzione, che disciplina i reciproci impegni, stipulata in modo coerente con lo schema approvato dalla Regione Lazio, che stabilisce nel dettaglio quali spese rimangano direttamente a carico del Comune, e quali siano oggetto del contributo annuale. Il Comune può comunque introdurre elementi convenzionali ulteriori o diversi, in ragione delle specificità del territorio e degli accordi presi con la APS.

3. Il bilancio annuale della APS, redatto ai sensi dell'articolo 13 del Codice del terzo settore (D.Lgs 117/2017), è presentato al Comune unitamente alla relazione accompagnatoria. Il deposito del bilancio è propedeutico al riconoscimento del contributo annuale.

ART. 11 - ULTERIORI DISPOSIZIONI

1. I centri anziani improntano la propria attività alla massima apertura e collaborazione con le comunità di riferimento. Assumono particolare rilievo ed importanza, in questo senso:

- a. Il rapporto con il volontariato attivo: i Centri valorizzano la straordinaria risorsa del volontariato presente sul territorio, attraverso la promozione di iniziative comuni e il reciproco sostegno ed incoraggiamento;
- b. Il rapporto con il sindacato: i centri anziani hanno l'obbligo di informare i soci sui diritti che li riguardano, anche attraverso l'apposizione di bacheche informative. A tal fine i centri valorizzano, nella piena libertà e autonomia associativa, e nel rispetto della pluralità di orientamenti ideali e politici, la tutela dei diritti dei pensionati iscritti al centro, attraverso iniziative di formazione ed informazione degli anziani, sui propri diritti sociali ed economici, anche promosse dai sindacati maggiormente rappresentativi a livello nazionale;
- c. Il rapporto di rete dei centri: i centri partecipano alle iniziative dei distretti, e della regione, orientate alla conoscenza reciproca, al coordinamento di attività comuni, ad iniziative formative e di rete che favoriscano la crescita dei centri, il miglioramento dei servizi resi, l'innovazione nelle attività realizzate.
- d. Laicità ed autonomia: i centri sono aconfessionali e apolitici. Possono promuovere attività coerenti con la sensibilità religiosa dei soci, così come eventi o iniziative di approfondimento sociale e politico, ma nel rigoroso rispetto della libertà di culto, di pensiero e di espressione di tutti gli utenti.

ART. 12 - IL COORDINAMENTO COMUNALE DEI CENTRI ANZIANI

1. Viene istituito un Coordinamento Comunale dei Centri Anziani, con i seguenti obiettivi:

- a. Favorire, in una logica di rete, la partecipazione dei centri al sistema integrato dei servizi sociali comunale, distrettuale e regionale;
- b. Promuovere, presso i centri, iniziative comuni volte all'inclusione degli anziani in una logica di invecchiamento attivo, e alla prevenzione della non autosufficienza;
- c. Monitorare l'attuazione del Regolamento e delle linee guida regionali sul territorio comunale.

2. Al Coordinamento comunale partecipano:

- a) L'Assessore alle Politiche sociali, o suo delegato, che lo presiede;
- b) Il Dirigente competente per materia, o suo delegato, con funzioni di coordinamento operativo ed amministrativo;
- c) Il Presidente dell'APS, o loro delegati, titolari di affidamento della gestione dei Centri comunali;

d) I Responsabili di ciascuna sede;

e) Rappresentanti delle OO.SS. di pensionati maggiormente rappresentative;

Il Coordinamento Comunale esprime una propria rappresentanza presso il Coordinamento distrettuale previsto dalle linee guida regionali.

ART. 13 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente Regolamento comunale sostituisce integralmente tutte le disposizioni precedentemente adottate in materia di Centri Sociali per Anziani.

2. Con effetto della data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari con esso incompatibili.

ART. 14 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione ai sensi dell'art. 9, comma 4 dello Statuto.